Pratica n. 2310 variante

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PERMESSO A COSTRUIRE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE N. 38 del 16 NOV. 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza presentata in data 16/07/2020, dai coniugi **Gulotta Giuseppe nato il 24/09/1968 a Sciacca (AG) c.f. (GLTGPP68P24I533C) e Pasini Zinna Anna Rita nata a Castelvetrano (TP) il 01/12/1972 c.f. (PSNNRT72T41C286S)**, entrambi residenti a **Santa Margherita di Belice in via Togliatti n.2**, registrata al protocollo generale del Comune il **16/07/2020 al n. 12635, con la quale si chiedeva l'esame del progetto di variante e il rilascio del permesso di costruire** per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione di un fabbricato, oggetto dei benefici di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, legge 27 marzo 1987 n. 120 e succ. modifiche ed integraz., ricadente sul lotto **n. 24** del comparto **n. 201**, della superficie di **mq. 150,00**, del nuovo piano particolareggiato residenziale; il fabbricato è costituito da due unità abitative **(1^ U.I.A. e 3^U.I.A.)** e da un'unità altro uso **(2^U.I.A.U.)**;

Le unità immobiliari provengono dall'ex centro urbano del Comune di S. Margherita di Belice;

1^U.I.A. ex Via G. Magliocco , foglio n. 29 part. 85/2porz.,

2^U.I.A.U. ex Via G. Magliocco, foglio n. 29 part. 85/2 porz.,

3^U.I.A. ex Via Z/A, foglio n. 18 part. 731/2,

I soprageneralizzati Gulotta Giuseppe e Pasini Zinna Anna Rita, sono comproprietari del costruendo fabbricato per 500/1000 ciascuno in regime di comunione legale dei beni;

Visto il progetto dei lavori e i disegni allegati alla domanda stessa dai quali risulta che il fabbricato, ha le seguenti dimensioni: altezza **mt. 6,90** superficie coperta **mq. 104,85** volume **mc. 707,73;**

Vista l'autocertificazione prodotta **dall'Arch. Francesca D'Antoni,** nella qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi della Legge 12 maggio 2010, n. 11, art. 96, comma 1, circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie in luogo del parere espresso dalla competente Azienda Sanitaria ;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio del Comune di S. Margherita di Belice approvato con Decreto Assessorato Territorio e Ambiente (pubblicato GURS n. 27 del 11/06/2010);

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica", modificata ed integrata dalla L.R. n. 37/1985, dalla L.R. n. 2/2002, L.R. n. 4/2003 dalla L.R. n. 14/2014 e dalla L.R. 10/08/2016 n.16;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e la Legge 6 agosto 1967, n.765;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo del 09/04/2008, n. 81;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 1754/2012 del 05/09/2012 "norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza";

Vista la circolare del 23 luglio 2013, n. 1304 riguardante le indicazioni per l'applicazione del D.A. n. 1754/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2013 "presa d'atto della situazione riguardante i ritardi nell'edilizia privata a contributo statale – procedimenti per revoca contributi concessi. Atto d'indirizzo";

Vista la "direttiva su tempistica per le concessioni edilizie e ulteriori aspetti delle stesse" del Responsabile del Settore Tecnico del 19/03/2014 prot. 919;

Vista, altresì, la direttiva del Responsabile del Settore inerente l'applicazione delle norme di sicurezza per le attività edilizie relative ai lavori da eseguire nelle coperture degli edifici prot. 15106 del 11/09/2015;

Visto il deliberato **n. 27** della Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178, espresso nella seduta **del 07/10/2020, con il quale si approvava il progetto di variante**;

Vista la liberatoria sottoscritta dai richiedenti ai fini della normativa sulla "Tutela della Privacy", Legge 196/2003;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445) con la quale i suddetti **richiedenti** dichiarano che nei propri confronti non sussistono ne cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche e integrazioni, di non essere stato condannato o imputato per il reato di cui all'art. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale e, altresì, di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative al rilascio di quanto sopra richiesto;

Visto che concorrono le condizioni di cui all'ex art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, per avere diritto al rilascio del permesso a costruire a titolo gratuito e parziale;

Vista la L.R. del 10/08/2016 n° 16 "recepimento del testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380";

Preso atto:

- che dagli atti depositati presso il Comune, il richiedente ha la disponibilità del **lotto** in quanto gli è stato assegnato con regolare atto deliberativo dalla Commissione di cui all'art. 5;
- che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da eseguire nel piano particolareggiato di ricostruzione nel comparto di cui sopra, sono in fase di progettazione;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto del permesso a costruire

Ai Sig.ri Gulotta Giuseppe nato il 24/09/1968 a Sciacca e Pasini Zinna Anna Rita nata il 01/12/1972 a Castelvetrano, comproprietari del costruendo fabbricato, è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di ricostruzione delle unità immobiliari descritte secondo il progetto di variante approvato n. 2310 UTR (comparto 201 lotto n. 24 del nuovo piano particolareggiato residenziale - P.P.R.) che si allega quale parte integrante del presente atto. Il permesso a costruire è concesso per la parte non ultimata dei lavori (art. 6 L.R. n. 16/2016).

Art. 2 - Titolo del permesso a costruire

Trattandosi di caso previsto dall'ex art. 9, 1° comma, lettera g) della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e vista la L.R. del 10/08/2016 n° 16, il presente permesso a costruire è rilasciato a titolo gratuito per la parte di fabbricato ammessa a contributo;

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei titolari del permesso a costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo agli interessati di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione, dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera, devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di permesso costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Di osservare il D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

-nel caso in cui sussistono le condizioni previste dall'articolo 186 del D. Leg.vo n.152 del 03/04/2006, relativamente al riutilizzo delle terre e rocce da scavi, la ditta è obbligata ad osservare interamente le predette condizioni, nonché quelle contenute nel Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente del 11/12/2008;

-le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto;

-tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni autorizzate, che non risultino riciclabili, in coerenza con le norme ambientali urgenti, devono essere trattati come rifiuti e sottoposti alle specifiche norme di smaltimento;

Che durante i lavori siano rispettate tutte le norme e segnalazioni diurne e notturne atte a garantire la pubblica incolumità;

Che gli impasti siano eseguiti su apposite piattaforme di legno e non su gli ammattonati o sulle pavimentazioni stradali;

Che siano fatte salve le servitù attive e passive, le condotte idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, metano e quant'altro ricade nel luogo d'intervento.

La ditta può procedere al montaggio dei ponteggi e alla recinzioni del cantiere, dopo il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso l'Ufficio Tasse.

I titolari del permesso a costruire devono inoltre osservare le norme delle Leggi e decreti:

- 13 luglio 1966, n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- 9 gennaio 1991, n. 10 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici con le modifiche fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 circa le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori devono essere ultimati e resi abitabili o agibili entro 24 **mesi** dal rilascio del permesso a costruire.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso a costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso a costruire sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro 24 **mesi.**

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare del permesso a costruire, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare del permesso a costruire, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso a costruire . In tal caso il nuovo permesso a costruire concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dai titolari del permesso a costruire a mezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dai titolari la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

Art. 5 – Caratteristiche del permesso a costruire

Il presente permesso a costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 – Prescrizioni speciali

Il presente permesso a costruire è rilasciato a condizione che:

- siano rispettate le correzioni in rosso apportate sugli elaborati tecnici già approvati con deliberato n. 27/2020 dalla Commissione di cui all'art. 5 della Legge 29 aprile 1976 n. 178;
- i titolari del permesso a costruire prima dell'inizio dei lavori devono presentare al Comune la verifica tecnico professionale dell'impresa appaltatrice ai sensi del Decreto Legislativo n°81/08 e successive mod. ed integrazioni Art. 90 comma 8 lettera A-B-C.;
- i titolari del permesso di costruire, qualora intendano riutilizzare le terre o le rocce provenienti dallo scavo, dovranno ottemperare al D.lgs n. 152/2006 e succ. modifiche e integrazioni e al DPR n. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. o del decreto –legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164"; resta l'obbligo del titolare del permesso di darne comunicazione a questo ente.

Santa Margherita di Belice, lì 16 NOV. 2020

Il Responsabile dell'Uff. Ricostruzione
(geom. Sciacchitano Erasmo A.)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Aurelio Lovoy)

Comune di S. Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso a costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinato.

Addì 16 NOV. 2020

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE